

Antonio ARGENIO
Pietro BESSI
Federico CALISSANO
Vincenzo CAMPO ANTICO
Giovanni CIURLO
Stefano FILIPPINI
Filippo INGRAFFIA
Stanislao LUCHESCHI
Emilio MARTINOTTI
Andrea VILLA

Genova, 22 aprile 2014

Ai Signori Clienti

Loro Sedi

CIRCOLARE N. 10 / 2014

Chiara Albusceri
Gabriella Allodi
Simone Bacchieri
Simona Bacco
Guglielmo Brodasca
Cinzia Calapai
Pietro Cappa
Stefania Caretto
Andrea Chiodi
Alice Finamore
Andrea Frassinetti
Giovanna Galardi
Valentina Ganzarolli
Laura Giuliano
Monica Guidotti
Carla Lomonaco
Camilla Lonoce
Paolo Mandarino
Daniela Martino
Valentina Menini
Cristiano Merli
Angela Muscau
Simone Musso
Tony Prata
Isabella Rovina
Luca Russo
Alessandro Sapia
Silvia Traverso
Maria Grazia Vantaggiato

Consulenti Esterni:
Massimo Calissano
Enzo Lombardo

Via Santa Radegonda, 11
20121 Milano
T +39 02 7211751
F +39 02 72117575
studio.milano@stlex.it

Piazza della Vittoria, 10/13
16121 Genova
T +39 010 553241
F +39 010 5532460
studio.genova@stlex.it

Corso Matteotti, 12
10121 Torino
T +39 011 5119101
F +39 011 5920226
studio.torino@stlex.it
CF/P.IVA 03022160109
www.stlex.it

Oggetto: Obbligo di fatturazione elettronica verso le Amministrazioni Pubbliche

Premessa

Con la pubblicazione della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 1, commi da 209 a 214), è stato introdotto l'obbligo per le aziende che cedono beni o prestano servizi alla Pubblica Amministrazione (P.A.) di emettere esclusivamente fatture elettroniche, e per le P.A. di non accettare fatture emesse in forma cartacea, e di non procedere ad alcun pagamento sino all'invio della fattura elettronica.

La legge ha stabilito che la trasmissione delle fatture elettroniche destinate alle Amministrazioni dello Stato deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), sistema informatico di supporto al processo di "ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie" nonché alla "gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica". Le modalità di funzionamento dello SdI sono state definite con il Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 (allegato n. 1).

Con Circolare n. 1 del 31 marzo 2014, il Dipartimento delle Finanze e il Dipartimento della Funzione pubblica hanno fornito le prime indicazioni necessarie per il corretto adempimento dell'obbligo (allegato n. 2).

Decorrenza dell'obbligo

Il già citato DM 3 aprile 2013 n. 55 ha individuato, quale data di decorrenza, il prossimo **6 giugno** per le fatture emesse nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e di assistenza sociale, nonché il **6 giugno 2015**, per tutte le altre amministrazioni centrali.

Secondo quanto precisato dal comunicato stampa che ha accompagnato la circolare in commento, anche per le

amministrazioni locali l'obbligo di fatturazione elettronica decorrerà dal 6 giugno 2015, data concordata nell'ambito della Conferenza Unificata e che sarà formalizzata in un decreto ministeriale di prossima emanazione.

In allegato si fornisce l'elenco delle Pubbliche Amministrazioni destinatarie delle fatture in formato elettronico (allegato n. 3).

Con riguardo al divieto di pagamento in assenza di fattura elettronica, la circolare precisa che è individuato un periodo di transizione di tre mesi, decorrenti per i Ministeri e soggetti assimilati dal 6 giugno 2014, durante i quali possono essere accettate e pagate fatture emesse prima di tale data in forma cartacea, mentre i fornitori, a partire dallo stesso 6 giugno 2014, non possono più emettere fattura in forma cartacea.

Ove allo scadere del termine del 6 settembre 2014 una Pubblica Amministrazione coinvolta stesse ancora processando una fattura emessa in forma cartacea prima del 6 giugno 2014, l'Amministrazione dovrà senz'altro portare a termine il relativo procedimento e, ove sussistano tutte le altre condizioni, procedere al pagamento.

Modalità di emissione della fattura elettronica

I fornitori delle P.A. dovranno creare la fattura elettronica in **formato XML** (eXtensible Markup Language) non contenente macroistruzioni o codici eseguibili, apporre la firma digitale e il riferimento temporale e trasmetterla al sistema SDI deputato a riceverla.

La fattura elettronica deve contenere il **codice identificativo univoco** dell'ufficio destinatario della fattura riportato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). A tal riguardo, l'art. 6 comma 5 del DM 55/2013 stabilisce che il termine entro il quale ciascuna Pubblica Amministrazione deve completare il caricamento in IPA dell'anagrafica dei propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche precede di tre mesi la data di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica. Si ricorda che, una volta ottenuti dall'IPA i codici ufficio, ciascuna P.A. è tenuta a darne comunicazione ai fornitori che hanno l'obbligo di riportarli nelle fatture da inviare al Sistema di Interscambio, demandato alla relativa gestione.

Il contenuto informativo della FatturaPA prevede le informazioni da riportare obbligatoriamente in fattura in quanto rilevanti ai fini fiscali secondo la normativa vigente; in aggiunta a queste il formato prevede l'indicazione obbligatoria delle informazioni indispensabili ai fini di una corretta trasmissione della fattura al soggetto destinatario attraverso il Sistema di Interscambio.

Nell'**Allegato A del DM** sono contenute le specifiche tecniche relative alla struttura sintattica e alle caratteristiche informatiche richieste per l'emissione della fattura.

Vi ricordiamo che la firma digitale viene apposta tramite Smart Card. **Vi invitiamo pertanto a verificare il corretto funzionamento del lettore (Mini lector) e la data di validità delle smart card in vostro possesso e a**

contattare le colleghe dell'ufficio societario qualora queste fossero scadute o smarrite.

Trasmissione della fattura elettronica

L'art. 1 comma 211 della L. 244/2007 stabilisce che la trasmissione delle fatture elettroniche avvenga attraverso il Sistema di interscambio (SdI) che il MEF ha affidato all'Agenzia delle Entrate e a SOGEL, escludendo quindi che le fatture vengano inviate direttamente all'amministrazione committente.

All'atto della ricezione della fattura elettronica è il Sistema di interscambio che provvede ad inoltrarla al competente ufficio, identificato tramite il codice univoco riportato in fattura.

La trasmissione della fattura elettronica al Sdi, così come la trasmissione dal Sdi alla P.A. destinataria, potrà svolgersi secondo 5 diversi canali:

1. sistema di **Posta Elettronica Certificata (Pec)** o analogo sistema di posta elettronica in grado di certificare data e ora di invio e di ricezione, e garantire l'integrità dei dati trasmessi;
2. sistema di cooperazione applicativa su rete Internet fruibile con **protocollo HTTPS**;
3. sistema di cooperazione applicativa tramite Sistema Pubblico di Connettività (**SPC**);
4. sistema di trasmissione dati basato su **protocollo FTP**;
5. sistema di trasmissione telematica su rete Internet fruibile con **protocollo HTTPS** per i soggetti accreditati.

In funzione dell'esito dell'inoltro, il Sistema di interscambio rilascia al soggetto che ha inviato la fattura una ricevuta di consegna, se l'inoltro ha avuto esito positivo, ovvero una notifica di mancata consegna, se l'inoltro ha avuto esito negativo.

La citata circolare chiarisce che la fattura elettronica può considerarsi "emessa", ai sensi dell'art. 21 comma 1 del DPR 633/72, anche a fronte del rilascio da parte del Sistema di Interscambio (SdI) della notifica di mancata consegna. La suddetta notifica di mancata consegna è, infatti, sufficiente a provare la ricezione della fattura da parte del SdI e, conseguentemente, l'avvenuta trasmissione della fattura da parte del soggetto emittente verso il SdI.

Conservazione delle fatture elettroniche

Il soggetto emittente le fatture elettroniche, così come pure la P.A., conservano le fatture elettroniche in **formato digitale** secondo le disposizioni normative in tema di conservazione sostitutiva di documenti rilevanti ai fini fiscali (D.M. 23 gennaio 2004).

Si precisa che oltre alle fatture elettroniche emesse, comprese anche quelle non prese in carico dal Sdi perché presentavano anomalie, dovranno altresì conservare i seguenti documenti informatici:

- a) la “ricevuta di consegna” attestante che la fattura elettronica è stata consegnata al destinatario;
- b) la “notifica di scarto” attestante che la fattura elettronica non è stata presa in carico dal Sdi;
- c) la “notifica di mancata consegna” attestante che la fattura elettronica è stata presa in carico dal Sdi, ma non è stata consegnata al destinatario.

Va poi rilevato che dovranno essere conservate anche le ricevute rilasciate dal sistema di trasmissione impiegato, e quindi in caso di trasmissione tramite Pec, dovranno essere conservate in modalità sostitutiva la “ricevuta di accettazione” a garanzia di avvenuta presa in carico del messaggio e la “ricevuta di avvenuta consegna” a garanzia della messa a disposizione del messaggio, entrambe rilasciate dal gestore Pec del mittente.

Tutte le suddette ricevute e notifiche, comprese quelle rilasciate dal Sdi, trattandosi di una tipologia documentale diversa dalle fatture elettroniche, dovranno essere conservate in modalità sostitutiva non congiuntamente alle fatture elettroniche emesse, ma in un archivio separato.

Misure di supporto per le piccole e medie imprese

Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti, rende disponibile in via non onerosa sul proprio portale elettronico, accessibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it, alle piccole e medie imprese abilitate al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e che forniscono beni e servizi alle amministrazioni, i servizi e gli strumenti di supporto di natura informatica in tema di generazione delle fatture nel formato previsto dal Sistema di interscambio e di conservazione, nonché i servizi di comunicazione con il detto Sistema, secondo quanto previsto nell'allegato E del citato D.M.

Per gli aspetti procedurali ed informatici relativi ad imputazione, creazione ed invio del file secondo le specifiche tecniche indicate dal D.M., e consultabili anche al sito www.fatturapa.gov.it, vi invitiamo a contattare quanto prima il vostro fornitore di assistenza software.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Studio Legale Tributario